

Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag)
 (del 3 giugno 2002)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 maggio 2001 n. 5123 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 aprile 2002 n. 5123 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I

Scopo della legge, definizioni e disposizioni comuni

Scopo della Legge

Art. 1 La Legge disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali.

A. Patrocinio d'ufficio

Art. 2 ¹Il patrocinio d'ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri.

²Possono essere designati patrocinatori d'ufficio esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e i praticanti legali iscritti nell'apposito albo.

³Per i processi davanti al Pretore, la designazione è fatta preferibilmente fra gli avvocati e i praticanti operanti nel distretto, sentito il parere del patrocinando.

⁴L'assunzione del patrocinio d'ufficio è obbligatoria. Sui motivi di un eventuale rifiuto decide la Camera per l'avvocatura e il notariato.

B. Assistenza giudiziaria

I. Definizione

Art. 3 ¹L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

²È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.

II. Richiesta e svincolo dal segreto

Art. 4 ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della sua situazione economica.

²La procedura è di principio gratuita; in caso di temerarietà la persona richiedente può essere condannata alla rifusione delle spese cagionate ed al pagamento di una tassa di giustizia dell'ammontare massimo di fr. 1000.--.

III. Decisione di concessione

Art. 5 ¹L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria decide entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria, esperite le necessarie indagini.

²La decisione deve essere motivata e indicare i mezzi di ricorso, solo in caso di rifiuto; essa è intimata alla parte richiedente, nonché alle altre parti o Autorità interessate.

IV. Prestazioni riconosciute

**al patrocinatore designato:
 calcolo onorario e spese**

Art. 6 ¹Il patrocinatore designato nell'ambito della concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto evitare.

²Egli ha diritto all'onorario secondo la tariffa emanata dal Consiglio di Stato.¹⁾

³Il patrocinatore ha diritto alla rifusione delle spese effettive calcolate secondo le norme della Tariffa, escluse quelle inutili o non connesse con la procedura principale o di regola quelle dovute al fatto che egli risiede fuori dal distretto.

⁴In caso di rinuncia ingiustificata da parte del patrocinatore, l'Autorità ne potrà tenere conto nella decisione di retribuzione.

V. Notifica della nota professionale e decisione di retribuzione

Art. 7 ¹Entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata.

²La retribuzione è decisa dall'autorità di concessione mediante decreto succintamente motivato con l'indicazione dei rimedi di diritto e degli estremi e dei principi della rifusione per la persona beneficiaria.

³Il decreto è intimato al patrocinatore, alla persona beneficiaria ed allo Stato.

VI. Dovere di informazione

Art. 8 La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l'Autorità competente di ogni miglioramento della sua situazione economica.

VII. Dovere di rifusione e prescrizione

Art. 9 ¹La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.

²La relativa decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.²⁾

³L'azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

TITOLO II

Procedura civile, esecutiva e amministrativa

Capitolo I

Patrocinio d'ufficio

Richiesta

Art. 10 La richiesta per la designazione del patrocinatore d'ufficio può essere inoltrata in ogni stadio della procedura mediante istanza scritta e motivata.

Autorità di designazione

Art. 11 ¹L'Autorità competente per la designazione del patrocinatore d'ufficio è quella del merito.

²Essa decide entro breve termine.

³La decisione deve essere motivata e indicare i mezzi di ricorso solo in caso di rifiuto. Essa è intimata alla persona richiedente, al patrocinatore d'ufficio nonché alle altre parti o Autorità interessate.

Capitolo II

Beneficio dell'assistenza giudiziaria

A. Autorità di concessione

Art. 12 L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria è quella del merito.

B. Estensione

Art. 13 ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

²Esso si limita esclusivamente alle prestazioni connesse con la procedura giudiziaria principale.

C. Rifiuto

Art. 14 ¹L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

- a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
- b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinunciarebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

²L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

D. Effetto e limiti

I. Effetto

Art. 15 ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari, e vale solo davanti all'Autorità che l'ha concesso.

²Nelle azioni di stato, soccorrendone i requisiti, la richiesta deve essere preceduta da una domanda di provvigione di causa.

II. Limiti

1. Prove eccessive o non pertinenti

Art. 16 L'Autorità giudiziaria competente può escludere il beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'obbligo di anticipazione delle spese per l'assunzione di quelle prove, richieste dalla persona beneficiaria, che ritiene manifestamente eccessive o non pertinenti.

2. Anticipi per prove

Art. 17 ¹La concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria ad una parte non dispensa le altre dall'anticipare le spese inerenti agli atti ed alle prove di cui hanno fatto domanda.

²Se tutte le parti hanno richiesto la prova e se questa serve all'istruzione delle domande di tutte, le parti che non sono poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria devono anticipare la quota delle spese stabilite dall'Autorità giudiziaria, mentre la parte rimanente è anticipata dallo Stato.

3. Rifusione di tasse e spese di giustizia

a terze parti

Art. 18 Se la parte soccombente, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, venisse nella sentenza definitiva condannata al pagamento di tasse e spese di giustizia, la parte vincente ha diritto di ottenere dallo Stato la restituzione delle spese e delle tasse giudiziarie anticipate nel corso della procedura.

4. Esclusione della rifusione

di ripetibili a terze parti

Art. 19 Allo Stato non incombe alcun obbligo di rifusione verso terzi di ripetibili caricate alla persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria.

E. Decadimento del beneficio

Art. 20 ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

²Esso è ripristinato se la sostituzione è giustificata.

F. Revoca del beneficio

Art. 21 ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere revocato in ogni tempo interamente o parzialmente dall'Autorità giudiziaria che l'ha concesso, segnatamente se la persona beneficiaria:

- a) diviene in grado di provvedere alle spese di procedura o di patrocinio;
- b) si disinteressa manifestamente della procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso;
- c) ha fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²La revoca dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo nel caso previsto alla lett. b).

³La persona beneficiaria, in caso di revoca con effetto retroattivo, è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da questo anticipati e quelli che essa sarebbe stata tenuta a versare.

TITOLO III
Procedura penale
Sezione I
Accusato
I. Patrocinio d'ufficio

Autorità di designazione

Art. 22 ¹Il patrocinatore d'ufficio è nominato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

²In caso di urgenza esso è designato dal Procuratore pubblico, con successiva conferma da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

Sostituzione

Art. 23 ¹Se il patrocinatore non si presenta al dibattimento o si allontana nel corso dello stesso o rifiuta di assumere la difesa e l'accusato non trova di sostituirlo immediatamente, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto procede alla sostituzione nominando un patrocinatore d'ufficio.

²In caso di sostituzione il dibattimento rimane sospeso per il tempo necessario al nuovo difensore per prepararsi alla difesa.

Revoca

Art. 24 ¹La nomina del patrocinatore d'ufficio è revocata quando l'accusato sceglie un altro patrocinatore che accetta l'incarico.

²L'accusato può chiedere al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, con istanza motivata, la sostituzione del patrocinatore d'ufficio.

Retribuzione

Art. 25 ¹Le spese della difesa sono garantite dallo Stato a norma della tariffa del Consiglio di Stato e rimangono a carico dell'accusato, salvo in caso di proscioglimento.³⁾

²Competente all'attivazione della garanzia dello Stato è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto che stabilisce la retribuzione in funzione dei parametri vigenti per il gratuito patrocinio.

II. Gratuito patrocinio

Concessione

Art. 26 ¹Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.

²La retribuzione del patrocinatore è stabilita dall'Autorità di concessione.

³Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato.

Decadenza del beneficio

Art. 27 ¹Il beneficio del gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

²Esso è ripristinato se la sostituzione è giustificata.

Revoca

Art. 28 ¹Il gratuito patrocinio può essere revocato dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che il condannato è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Sezione II Parte civile I. Patrocinio d'ufficio

Autorità di designazione

Art. 29 ¹Il patrocinatore d'ufficio è designato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

²Le spese di patrocinio rimangono a carico della parte civile, riservato il diritto alle ripetibili.

Decadenza

Art. 30 ¹La designazione decade quando la parte civile sceglie un altro patrocinatore che accetta l'incarico.

²La parte civile può chiedere all'Autorità di designazione con istanza motivata la sostituzione del patrocinatore d'ufficio.

II. Gratuito patrocinio

Concessione

Art. 31 Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

Decadenza

Art. 32 ¹Il beneficio del gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

²Esso è ripristinato se la sostituzione è motivata.

Revoca

Art. 33 ¹Il gratuito patrocinio può essere revocato, totalmente o parzialmente, dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che la parte civile è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile posta a beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

TITOLO IV Sanzioni

Sanzioni

Art. 34 ¹Le infrazioni alla presente Legge sono punite dall'Autorità con una multa fino a fr. 1000.--.

²È riservata l'azione penale.

TITOLO V Ricorsi

Patrocinio d'ufficio e di rifiuto o revoca del beneficio

Art. 35 ¹Contro la decisione di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria.

²Contro la decisione in materia di patrocinatore d'ufficio può ricorrere la persona richiedente.

³Sono impugnabili solo le decisioni di Autorità giudiziarie e amministrative inferiori nonché quelle del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

⁴Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione all'Autorità di seconda istanza; esso ha effetto sospensivo.

Decisione di retribuzione

Art. 36 ¹Contro la decisione di retribuzione possono ricorrere:

- a) la persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria;
- b) il patrocinatore designato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria;
- c) lo Stato.

²Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione al Consiglio di moderazione, il quale decide inappellabilmente dopo aver sentito le parti interessate e lo Stato. [4\)](#)

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

Disposizione transitoria

Art. 37 ¹La presente Legge si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore.

²Le disposizioni della presente Legge concernenti la revoca e la decadenza del beneficio dell'assistenza giudiziaria si applicano anche alle procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Entrata in vigore

Art. 38 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente Legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁵⁾

Pubblicata nel BU **2002**, 213.

Note:

- 1) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
- 2) Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
- 3) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
- 4) Giusta l'art. 37 della L sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 - modifica del 16 settembre 2002 (BU 2002, 374) - RL 3.1.1.5: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle istituzioni possono ricorrere, entro 15 giorni, alla Commissione di verifica.
- 5) Entrata in vigore: 30 luglio 2002 - BU 2002, 213.